

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO"

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita una Fondazione, denominata "FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO", che si prefigge la promozione, la diffusione e lo sviluppo delle attività culturali ed artistiche.

1.2 La Fondazione ha sede in Catanzaro e svolge la sua attività in Italia e all'estero.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto compatibile, dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e s.m.i. nonché, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione in materia.

Art. 2

FINI - ATTIVITA'

2.1 La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue la promozione, diffusione, sviluppo delle arti musicali e figurative, nonché di qualsiasi espressione artistica classica, moderna, contemporanea e d'avanguardia, realizzando in Italia e all'estero, anche d'intesa e in collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, con associazioni culturali ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali:

a) spettacoli teatrali, lirici, di balletto e concerti

musicali;

b) esposizioni ed eventi culturali legati alle arti figurative;

c) diffusione radio televisiva e/o attraverso sistemi tecnologici avanzati di manifestazioni e spettacoli prodotti o rappresentati e l'utilizzo commerciale di tali produzioni;

d) centri di formazione di quadri artistici e tecnici connessi al mondo delle arti promosse e diffuse dalla Fondazione;

e) promozione della ricerca, anche in funzione di sviluppo sociale e culturale, nel campo delle arti.

La Fondazione provvede direttamente alla gestione del Complesso Monumentale Museo "San Giovanni", del Teatro Politeama e di altre strutture che Enti ed Istituzioni locali e/o Nazionali dovessero affidarle, conservando e valorizzando il patrimonio storico - culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera e salvaguardando il patrimonio produttivo musicale, artistico, tecnico e professionale.

2.2 La Fondazione può svolgere, nell'ambito ed in conformità degli scopi istituzionali, ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie.

2.3 La Fondazione può gestire ogni attività o evento che abbia come obiettivo la valorizzazione del tessuto socio-economico e culturale della Città e dell'intera Regione,

quali eventi fieristici, espositivi e congressuali.

2.4 La Fondazione può compiere, inoltre, qualsiasi operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, quindi, ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare.

La Fondazione può anche svolgere con ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività finanziaria.

Art. 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 E' fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che concorra all'atto della costituzione alla formazione del patrimonio della Fondazione.

3.2 Si concorre al patrimonio mediante qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione e spetta agli organi della medesima determinarne la destinazione.

3.3 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio.

3.4 Il Consiglio d'Amministrazione, sotto la sua responsabilità, avrà cura di gestire l'Albo dei Fondatori, l'Albo dei Benemeriti e l'Albo dei Sostenitori, oltre che il libro verbali delle delibere assunte dal Consiglio medesimo.

3.5 Sono considerati Benemeriti coloro i quali concorrono

alla Fondazione con il contributo, annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

3.6 Sono considerati Sostenitori coloro i quali sostengano le attività della Fondazione con contributi in denaro determinati dal Consiglio di Amministrazione.

3.7 I soggetti pubblici e/o privati che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale e al finanziamento della gestione definiscono il loro rapporto con specifica dichiarazione o atto deliberativo con cui si obbligano a versare per almeno tre anni dalla loro adesione una somma costante. Gli Enti territoriali si impegnano, altresì, a contribuire alle spese della Fondazione in misura non inferiore al contributo annuale eventualmente versato dallo Stato.

Art. 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dagli apporti in denaro e in natura deliberati dai Fondatori. Gli apporti in natura sono oggetto di perizia tecnica disposta dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Fondazione.

4.2 Il patrimonio della Fondazione può essere successivamente incrementato con apporti dello Stato, della Regione Calabria, della Provincia e del Comune di Catanzaro.

4.3 Fanno comunque parte del patrimonio della Fondazione:

- i contributi, pubblici e privati erogati a qualsiasi titolo;
- ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo;
- il diritto di utilizzare - senza corrispettivo - il Complesso Monumentale del San Giovanni, il Teatro Politeama ed ogni altra struttura affidata alla Fondazione per lo svolgimento delle attività;
- il fondo di dotazione;
- l'eventuale eccedenza di gestione.

4.4 La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

4.5 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Complesso San Giovanni, del Teatro Politeama e delle eventuali altre strutture ad essa affidate. La Fondazione, inoltre, può consentire o concedere l'uso delle suddette strutture per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

4.6 Viene comunque precisato che la proprietà sia del Complesso Monumentale del "San Giovanni" che del Teatro Politeama restano, inderogabilmente, in capo alla Amministrazione Comunale di Catanzaro.

Art. 5

ORGANI

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore Generale;
- d) Il Sovrintendente;
- e) Il Collegio dei Revisori.

5.2 Non possono far parte degli organi di cui al comma precedente coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1, legge 19 marzo 1990, n. 55 lettere a), b), c), d) e f), e successive modifiche ed integrazioni.

5.3 Ciascuno degli Organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 I componenti gli Organi della Fondazione di cui all'art.

5.1 decadono di diritto nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti previsti per la partecipazione agli stessi;
- passaggio in giudicato di sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15 comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, sue modifiche ed integrazioni;
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art 15, comma 1, lettera f) della

legge 19 marzo 1990 n. 55, sue modifiche ed integrazioni

- mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte.

5.5 La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte, non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi abbia nominato il singolo componente.

5.6 I componenti degli Organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che li controllino direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti al fine della validità della costituzione dell'Organo.

Art. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Consiglio d'Amministrazione può essere composto da cinque a sette membri compreso il Sindaco pro tempore della Città di Catanzaro che ne è anche il Presidente.

Nell'ipotesi di Consiglio formato da cinque membri, i componenti vengono nominati come segue:

a) due nominati dal Sindaco pro tempore della città di Catanzaro;

b) uno nominato dal Presidente della Regione Calabria;

c) uno nominato dal Presidente della Provincia di Catanzaro.

Nell'ipotesi di Consiglio formato da sette membri ai suindicati si aggiungono due persone nominate dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.

6.2 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario possedere:

a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5.2;

b) i requisiti di professionalità ed esperienza, anche in riferimento ai settori di attività della Fondazione.

6.3 I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente, durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Gli stessi sono revocabili da parte del soggetto che li ha nominati, senza diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

6.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne richiede la sostituzione al titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte, fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente.

6.5 Le autorità nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione entro i trenta giorni precedenti la scadenza del mandato. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono ed i

titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti.

Art.7

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - POTERI E FUNZIONAMENTO

7.1 Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- c) nomina e revoca il Sovrintendente ed il Direttore Generale;
- d) nomina e revoca il Responsabile delle attività espositivo-fieristiche promosse dalla Fondazione;
- e) approva le modifiche statutarie;
- f) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio posti dal Direttore Generale, i programmi di attività artistica;
- g) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro Organo;
- h) in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria, disciplina le relazioni sindacali, su proposta del Direttore Generale.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte in un anno: per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti.

7.3 Il Sovrintendente partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 7.1, lettera c).

7.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 7.1, lettera c).

7.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Direttore Generale, può partecipare, senza diritto di voto, il nominato Responsabile di cui all'art. 7.1, lettera d).

7.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere concernenti le materie di cui alla lettera e) del comma 1, devono essere adottate con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

7.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Sovrintendente e/o al Direttore Generale, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7.8 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine

cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti da un componente del Collegio dei Revisori dei conti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Art. 8

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

8.1 Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore della Città di Catanzaro.

8.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

8.3 In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

8.4 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 9

DIRETTORE GENERALE

9.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, che stabilisce la natura e durata dell'incarico. Qualora venga meno il rapporto fiduciario, Il Direttore Generale può essere revocato dal suo incarico mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre con la maggioranza dei suoi componenti.

Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone di qualificata e documentata competenza ed esperienza nello specifico settore di attività della Fondazione e deve essere in possesso di diploma di Laurea magistrale in discipline giuridico-economiche o equipollenti, secondo la normativa vigente.

9.2 Il Direttore Generale:

- a) sovrintende alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;
- c) predispone, di concerto con il Sovrintendente ed il Responsabile delle attività espositivo-fieristiche promosse dalla Fondazione, il bilancio di esercizio nonché i programmi delle iniziative previste dall'art. 2 da sottoporre alla

deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

d) può nominare o revocare eventuali responsabili di servizi di propria competenza;

e) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

f) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;

g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

IL SOVRINTENDENTE

10.1 Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla sua elezione, a maggioranza dei suoi componenti, che stabilisce la natura e durata dell'incarico. Qualora venga meno il rapporto fiduciario, Il Sovrintendente può essere revocato dal suo incarico mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre con la maggioranza dei suoi componenti.

10.2 Il Sovrintendente deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore di attività della Fondazione; ha il potere di nominare collaboratori della cui attività risponde.

10.3 Il Sovrintendente:

a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione

- e le attività connesse o strumentali;
- b) può nominare e revocare, sentito il Consiglio d'Amministrazione, Direttori di Area Artistica;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- d) predispone, di concerto con il Direttore Generale, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 11

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' ESPOSITIVO/FIERISTICHE

11.1 Il Responsabile di cui all'art. 7.1, lettera d) è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, che stabilisce la natura e durata dell'incarico. Qualora venga meno il rapporto fiduciario, può essere revocato dal suo incarico mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre con la maggioranza dei suoi componenti.

11.2 Il Responsabile deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore delle attività riguardanti eventi fieristici, organizzazione di manifestazioni a carattere espositivo e di promozione del territorio promosse dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni pubbliche e private; ha il potere di nominare collaboratori della cui attività risponde.

11.3 Il Responsabile:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione e con il vincolo di bilancio, le attività ad esso demandate;
- c) predispone, di concerto con il Direttore Generale e il Sovrintendente, i programmi ed il piano economico e finanziario delle attività di sua competenza da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) partecipa su richiesta del Direttore Generale, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 12

COMITATO SCIENTIFICO

12.1 La Fondazione potrà costituire un Comitato Scientifico composto da due ad otto membri, oltre al Sovrintendente, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente. I componenti stessi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

12.2 Il Comitato Scientifico elabora i programmi di attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale. Inoltre seleziona, d'intesa con il Direttore Generale, le eventuali donazioni di natura artistico-

culturale che dovessero pervenire alla Fondazione.

Propone al Sovrintendente le iniziative artistiche e culturali che ritiene opportune.

12.3 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente dello stesso Comitato lo ritenga opportuno.

ART. 13

COLLEGIO DEI REVISORI

13.1 Il controllo contabile della Fondazione è affidato al Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità ed i limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di affidare il controllo contabile anche ad un Revisore Unico.

13.2 All'attività del Collegio si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di Collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli artt. 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile.

13.3 I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al quale riferiscono in merito all'andamento amministrativo dell'Ente.

13.4 I Revisori durano in carica cinque esercizi. I revisori

dei conti operano e funzionano nel rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 14

BILANCIO CONSUNTIVO

14.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione dovrà redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 del Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

14.2 Il Bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore Generale ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

14.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

14.4 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove

compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

14.5 Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

14.6 Il bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.7 Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene trasmesso alle competenti Autorità.

14.8 L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione ed alla sua attività.

Art. 15

BILANCIO PREVENTIVO

15.1 Il Direttore Generale predispone entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 16

GRATUITA' DELLE CARICHE

16.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 17

SCIoglimento

17.1 Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, lo scioglimento sarà regolato dalle norme di legge vigenti in materia.

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 28/12/2020

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica